CAMERA DEI DEPUTATI N. **6897-A**

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(D'ALEMA)

DAL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(LETTA)

E DAL MINISTRO DELLE FINANZE
(VISCO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(AMATO)

CON IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
(DE CASTRO)

CON IL MINISTRO DELLA SANITÀ
(BINDI)

E CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(SALVI)

—

Conversione in legge del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, recante disposizioni urgenti per il contenimento delle spinte inflazionistiche

Presentato il 28 marzo 2000

(Relatori: **CHIAMPARINO,** *per la V Commissione;*
BENVENUTO, *per la VI Commissione)*

NOTA: Il presente stampato contiene i pareri espressi dal Comitato per la legislazione e dalle Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), II (Giustizia), IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni), X (Attività produttive, commercio e turismo), XIII (Agricoltura) e XIV (Politiche dell'Unione europea) sul disegno di legge n. 6897.
Le Commissioni permanenti V (Bilancio, tesoro e programmazione) e VI (Finanze), il 27 aprile 2000, hanno deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge, nel testo presentato dal Governo. In pari data, le Commissioni hanno chiesto di essere autorizzate a riferire oralmente.
Per il testo del disegno di legge si rinvia allo stampato A.C. n. 6897.

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge AC n. 6897;

rilevato che l'articolo 3, volto a introdurre una disciplina organica del danno biologico, riguarda materia considerata da un disegno di legge all'esame del Senato (A.S. n. 4093) al quale sembra riferirsi l'esordio dello stesso articolo 3 con l'inciso « in attesa della riforma della disciplina relativa al danno biologico »;

constatato che la materia dei servizi assicurativi, affrontata dalle disposizioni contenute nell'articolo 2, è oggetto di disposizioni volte ad assicurarne la trasparenza contenute nel disegno di legge collegato alla manovra finanziaria A.S. n. 4339 che, all'articolo 1, introduce per le imprese del settore l'obbligo di indicare i premi annuali di riferimento;

rilevato che il decreto-legge contiene disposizioni che incidono su diversi settori, che solo in parte sembra possano ricondursi alla medesima finalità – enunciata dal titolo del decreto-legge – di contenimento delle spinte inflazionistiche;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-*bis* e 96-*bis* del regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni, ai sensi del comma 6-*bis* del citato articolo 16-*bis*:

sotto il profilo della specificità e omogeneità delle disposizioni:

siano specificamente valutate, allo scopo di ricondurne il contenuto in modo immediato e diretto al fine del contenimento delle spinte antinflazionistiche dichiarato nel titolo, le seguenti disposizioni:

l'articolo 1, comma 2, in quanto contiene una misura che, pur potendosi ritenere originata dall'incremento dei prezzi dei prodotti petroliferi, non è volta a contenere l'inflazione;

l'articolo 3, essendo diretto a introdurre criteri uniformi di valutazione per gli uffici giudiziari ai fini della determinazione degli importi da corrispondere a titolo di risarcimento del danno biologico;

gli articoli 4 e 5, che introducono disposizioni che soltanto indirettamente potrebbero assumere una valenza antinflazionistica;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

all'articolo 2, occorre che risulti espressamente che la riduzione all'11,5 per cento dell'aliquota di imposta sui premi dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile nel periodo dal 1o aprile 2000 al 31 marzo 2001 costituisce una deroga temporanea alla disposizione

legislativa che determinava la stessa aliquota al 12,5 per cento (allegato A della legge 29 ottobre 1961, n. 1216);

all'articolo 2, comma 4, poiché si introduce una tipologia di contratto di assicurazione nel ramo RC auto non contemplata dalla normativa vigente, e in particolare dalla legge n. 990 del 1969, che contiene la disciplina fondamentale in materia, è necessario apportare le conseguenti integrazioni al dettato della predetta legge;

all'articolo 2, comma 5, occorre esplicitare che la disposizione ivi contenuta introduce un regime di deroga alla disciplina di carattere generale, per quanto concerne specificamente i termini e le condizioni per la risoluzione unilaterale dei contratti di assicurazione;

all'articolo 3, comma 1, si sopprima l'inciso iniziale « In attesa della riforma della disciplina del danno biologico », in quanto privo di valore precettivo, e posto che attualmente – con la sola eccezione della disposizione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 38 del 2000, che dichiaratamente è stata adottata « in via sperimentale » – non esiste una disciplina del danno biologico, essendo tale categoria frutto solamente di elaborazione giurisprudenziale;

all'articolo 5, secondo periodo, sia sostituito il riferimento all'abrogazione degli articoli 14 e 18 del decreto-legge n. 333 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 359 del 1992, solamente « per la parte concernente il trasporto ferroviario », con il riferimento alla deroga ai medesimi articoli per quanto riguarda il trasporto ferroviario, chiarendo in particolare quali siano le disposizioni non applicabili.

Il Comitato osserva altresì quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

all'articolo 1, comma 1, premessa l'opportunità di precisare il riferimento normativo in base al quale è stato istituito l'Osservatorio sui prezzi dei carburanti, appare opportuno valutare se la normativa in esso contenuta risulti superflua, posto che già la normativa secondaria vigente prevede che l'attivazione dell'Osservatorio nel caso in cui riscontri fattori rilevanti nel processo di formazione dei prezzi (decreto del Ministro dell'industria 24 settembre 1992), verificando, al più, l'opportunità di un aggiornamento di tale disciplina ad opera di una fonte secondaria, evitando in tal modo una rilegificazione della materia; in ogni caso si dovrebbe chiarire il rinvio, contenuto in tale disposizione, ai provvedimenti di competenza del Ministero delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 383 del 1999, esplicitando che si tratta di decreti di modifica dei termini di pagamento delle accise sui prodotti petroliferi, da emanarsi di concerto con i Ministri dell'industria e del tesoro, e di determinazione delle modalità per l'effettuazione dei versamenti, valutando altresì se il riferimento debba estendersi anche al comma 2, del medesimo articolo 1 del decreto-legge n. 383 del 1999, relativo alla variazione delle

aliquote delle accise da operarsi con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'industria e del tesoro;

all'articolo 3, comma 2, sembra opportuno valutare specificamente le motivazioni di una definizione del danno biologico – resa « agli effetti di cui al comma 1 » – non esattamente corrispondente a quella contenuta, sia pur in via sperimentale, nell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 38 del 2000;

sotto il profilo della chiarezza e proprietà della formulazione del testo:

all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, andrebbe chiarito se si intendano richiamare le competenze attualmente attribuite al CIPE, oppure se si ritenga di prevedere ulteriori modalità di intervento;

all'articolo 2, comma 1, si segnala che le parole 11,5 punti di percentuali » andrebbero sostituite dalle seguenti: 11,5 punti percentuali » e che l'uso della parola « natante » per indicare qualsiasi genere di imbarcazione di dimensioni ridotte può risultare improprio, poiché la legislazione vigente, in particolare quella relativa all'obbligo di immatricolazione, alle dotazioni di sicurezza, alla cosiddetta tassa di stazionamento, utilizza il termine natante per indicare una precisa categoria di scafi;

all'articolo 3, è necessario chiarire se la normativa ivi contenuta trova applicazione per i soli eventi accaduti successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge, ovvero anche con riguardo a quelli precedentemente avvenuti, e per i quali siano ancora in corso i relativi procedimenti di accertamento, potendosi ritenere, in assenza di una disposizione specifica, che la nuova disciplina trovi applicazione anche agli eventuali procedimenti in corso, su cui non sia intervenuta una pronuncia definitiva;

all'articolo 3, comma 3, appare opportuno stabilire il termine entro il quale deve essere adottato il decreto con il quale provvedere alla determinazione dei punti di invalidità permanente;

all'articolo 3, comma 4, che consente una rideterminazione annuale con decreto del Ministro dell'industria degli importi previsti dal decreto-legge per il danno biologico, non sembra chiaro se vi sia spazio per la discrezionalità del Ministro dell'industria, non comprendendosi se l'« aggiornamento... in relazione all'indice nazionale dei prezzi al consumo » costituisca un adeguamento « automatico » alle variazioni dell'indice ISTAT, o se vi siano margini di scelta; nel secondo caso, tuttavia, la norma sembrerebbe configurare una forma di delegificazione non conforme all'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, in quanto operata a favore di provvedimenti ministeriali a contenuto puntuale;

all'articolo 4, appare opportuno chiarire se le relative disposizioni si riferiscano esclusivamente al settore della RC auto, ovvero anche agli altri casi di assicurazioni nel ramo danni;

all'articolo 5, comma 1, primo periodo, appare opportuno chiarire il significato dell'inciso « anche in deroga a quanto disposto dagli

articoli 1, comma 1, lettera *a)* e 3, comma 1, lettera *a)* del medesimo decreto », vale a dire, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 146, verificandone la congruità in rapporto alla finalità complessiva della disposizione, poiché, se si intende estendere l'ambito di applicazione dei requisiti previsti dal citato decreto, si dovrebbe valutare la possibilità di omettere l'inciso, individuando direttamente con una formula onnicomprensiva il complesso dei soggetti nei confronti dei quali è possibile il rilascio dei titoli autorizzatori;

al medesimo articolo 5, al fine di evitare il possibile venir meno, nell'immediato, del titolo che legittima lo svolgimento dell'attività del trasporto ferroviario da parte del soggetto che attualmente opera nel settore in applicazione della disciplina prevista dagli articoli 14 e 18 del decreto-legge n. 333 del 1992, come convertito dalla legge n. 359 del 1992, sarebbe altresì da valutare l'opportunità di individuare un termine a partire dal quale la disciplina in questione non potrà più essere applicata al settore del trasporto ferroviario.

Il Comitato raccomanda altresì quanto segue:

qualora la disciplina di una specifica materia, nel caso di specie il danno biologico, sia oggetto di legislazione vigente, sia pur adottata in via sperimentale e per specifici profili, nonché di un disegno di legge presentato dal Governo alle Camere, di disciplina di carattere generale e organico, l'emanazione di un decreto-legge, recante, sia pur in via provvisoria, una disciplina di aspetti limitati della materia e non esattamente corrispondente nella definizione della materia stessa alle disposizioni vigenti, richiede una specifica valutazione dell'adeguatezza del ricorso allo stesso strumento della decretazione d'urgenza, anche al fine di individuare e rendere trasparente un coerente filo conduttore tra diverse scelte di politica delle fonti intervenute in tempi piuttosto ravvicinati e tutte di origine governativa.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

La I Commissione, Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni,

esaminato il disegno di legge A.C. n. 6987;

considerato che le disposizioni di cui all'articolo 3, relativo al riconoscimento del danno alle persone per lesioni di lieve entità, dovrebbero essere formulate alla luce dei princìpi affermati dalla Corte costituzionale in tema di danno biologico, la cui risarcibilità è stata riconosciuta in quanto discendente dalla tutela costituzionale del bene

della salute, di cui all'articolo 32 della Costituzione, come diritto fondamentale dell'individuo e non solo come interesse della collettività, pienamente operante nei rapporti tra privati e risarcibile indipendentemente da qualsiasi riflesso sulla salute del danneggiato a produrre reddito;

considerato che il sistema forfettario di liquidazione del danno configurato al medesimo articolo 3, determinando in misura fissa il *quantum* risarcibile, non consente l'effettiva individuazione dell'entità del danno in relazione alle condizioni personali del danneggiato ed in particolare a quella dell'età e che peraltro non appare accettabile la riconduzione della scelta di questo metodo alla mera esigenza del contenimento dei costi assicurativi;

auspicato che si pervenga rapidamente all'approvazione del disegno di legge A.S. n. 4093, attualmente all'esame del Senato, recante una disciplina organica e completa della materia relativa al danno biologico;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 3, comma 1, siano riformulate le disposizioni relative al criterio di liquidazione del danno biologico in modo conforme all'articolo 32 della Costituzione, garantendo che nella determinazione del danno risarcibile si tenga conto delle condizioni personali del danneggiato ed in particolare dell'età;

e con le seguenti osservazioni:

all'articolo 1, comma 1, laddove si prevede che il CIPE possa intervenire sul processo di formazione dei prezzi dei carburanti, si segnala l'opportunità di chiarire se tale disposizione faccia riferimento all'ambito delle competenze proprio del CIPE – in tal caso apparirebbe superfluo l'uso dello strumento legislativo – ovvero se essa prefiguri in capo al medesimo organismo nuovi poteri di intervento, di cui andrebbero specificati ambito e modalità; si segnala altresì l'opportunità di precisare la denominazione dell'Osservatorio sui prezzi di carburanti al fine di chiarire che esso coincide con l'Osservatorio dei prezzi istituito ai sensi del decreto del Ministro dell'industria del 16 settembre 1992, e attualmente operante presso lo stesso Ministero ai sensi del decreto ministeriale 15 aprile 1995 e dell'articolo 8, comma 1, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1997, n. 220;

all'articolo 2, commi 4 e 5, che contengono nuove norme relative ai contratti di assicurazione in materia di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti destinate ad avere effetti durevoli nell'ordinamento, sia valutata la possibilità di riformulare tali disposizioni con la tecnica della novellazione alla legge

24 dicembre 1969, n. 990, che detta la disciplina fondamentale della materia;

al medesimo articolo 2, comma 5, che configurerebbe *ex lege* in capo all'assicurato una nuova fattispecie di recesso unilaterale dal contratto di assicurazione, sia valutata la possibilità di chiarire che la cessazione dell'efficacia del contratto è un effetto immediato dell'esercizio della facoltà di recesso nelle forme stabilite dallo stesso comma, senza far riferimento alla disapplicazione dell'articolo 1901, comma 2, del codice civile, che si riferisce al c.d. « periodo di tolleranza » previsto nella diversa ipotesi di inadempimento dell'obbligo di pagamento del premio assicurativo;

all'articolo 3, si osserva che la disciplina del danno biologico contenuta nell'articolo 3 appare di applicazione più generalizzata rispetto a quella recata dall'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 38 del 2000 e che, al fine di evitare incertezze interpretative, appare opportuno fare riferimento alla definizione contenuta nel decreto legislativo citato;

al medesimo articolo 3, sia valutata l'opportunità di specificare espressamente il termine di decorrenza per l'individuazione dei fatti ai quali si applica la nuova normativa e di stabilire il termine per l'emanazione del decreto previsto dal comma 3;

all'articolo 5, si invita la Commissione di merito a riformulare la norma abrogativa contenuta nel secondo periodo; si ritiene infatti che la stessa debba essere intesa come norma interpretativa volta ad escludere l'applicazione della norma al settore ferroviario, considerato che gli articoli 14 e 18 del decreto-legge n. 333 del 1992 non presentano alcun riferimento testuale al trasporto ferroviario.

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

La II Commissione Giustizia,

esaminato il disegno di legge AC n. 6897;

rilevato che il decreto legge n. 70 del 2000 è diretto a porre rimedio ai fattori che incidono sul fenomeno inflattivo, tra i quali vi è anche l'incremento delle tariffe delle polizze assicurative determinato dall'aumento delle spese sostenute dalle società assicurative per il risarcimento del danno biologico;

sottolineata l'opportunità di regolamentare organicamente con legge la materia del risarcimento del danno biologico, assicurandole in tal modo quella certezza che la giurisprudenza è in grado di garantire solo in parte;

rilevato che all'articolo 3 sono individuate due fasce di invalidità – l'una relativa alle lesioni fino al nove per cento di punti di invalidità, l'altra comprendente le lesioni più gravi – alle quali si applicano criteri sostanzialmente diversi per la quantificazione del danno;

ritenuto che, per ragioni di equità, è opportuno elevare la quantificazione degli importi dei punti di invalidità, previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera *a)*, in quanto tali importi sono sostanzialmente inferiori a quelli che attualmente la giurisprudenza riconosce per le lesioni di medesima entità;

osservato che la ridotta quantificazione degli importi previsti per ogni punto di invalidità è applicabile a ciascun tipo di contratto assicurativo, mentre i vincoli relativi all'aumento delle tariffe, previsti dall'articolo 2, comma 2, si applicano esclusivamente ai contratti assicurativi stipulati con la formula tariffaria *bonus-malus*;

osservato che la individuazione nell'articolo 3 di fasce di invalidità, alle quali applicare diversi criteri di risarcimento, determina una disparità di trattamento tra i soggetti danneggiati le cui lesioni si trovino al limite di una di tali fasce, poiché i criteri determinano una sostanziale diversità nella quantificazione del risarcimento del danno, riducendo quella prevista per le lesioni inferiori al nove per cento di punti di percentuali di invalidità;

rilevato che all'articolo 3 è configurato un metodo di risarcimento del danno biologico di natura forfettaria, vale a dire indipendente dalla causa del danno subito e delle condizioni dell'infortunato, che non garantisce l'elasticità e flessibilità necessaria per adeguare la liquidazione del caso di specie all'effettiva incidenza dell'accertata menomazione sulle attività di vita quotidiana attraverso le quali in concreto si manifesta l'integrità psicofisica del danneggiato, per cui si determinerebbe una disparità di trattamento tra i soggetti danneggiati, non venendo dato rilievo dalla legge alle loro peculiari situazioni personali;

osservato che la limitazione del risarcimento del danno non patrimoniale, prevista dall'articolo 3, comma 1, lettera *c)*, in considerazione della sua ridotta quantificazione da parte della giurisprudenza, non determina spinte inflattive, poiché non incide sostanzialmente sui costi assicurativi;

rilevato che ai sensi dell'articolo 3, comma 3, i punti di invalidità permanente sono determinati con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del lavoro e con il Ministro dell'industria, per la cui emanazione non viene fissato alcun termine, nonostante che un eventuale ritardo nella sua emanazione precluderebbe l'applicabilità delle disposizioni in esame;

rilevato che all'articolo 4 è fatto riferimento alla figura del patrocinatore legale, che nell'ordinamento non trova una specifica disciplina;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

all'articolo 3, comma 1, sia previsto un metodo di risarcimento del danno biologico uniforme, che non discrimini le lesioni in base alla loro gravità, per cui il metodo forfettario sia sostituito da un metodo che garantisca, da un lato, la corrispondenza tra il danno subito ed il risarcimento dovuto e, dall'altro, l'elasticità e la flessibilità necessarie per adeguare la liquidazione del caso di specie all'effettiva incidenza dell'accertata menomazione sulle attività di vita quotidiana attraverso le quali in concreto si manifesta l'integrità psicofisica del danneggiato;

all'articolo 3, comma 1, sia soppressa la lettera *c)*;

all'articolo 3, comma 3, sia previsto un termine entro il quale debba essere adottato il decreto ministeriale diretto a determinare i punti di invalidità permanente;

all'articolo 4 siano definite con maggior grado di determinatezza le figure professionali che possono prestare assistenza legale prestata nelle procedure finalizzate al risarcimento del danno.

PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE

(TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)

La IX Commissione Trasporti, poste e telecomunicazioni,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, recante disposizioni urgenti per il contenimento delle spinte inflazionistiche (AC n. 6897), con particolare riferimento all'articolo 5 del decreto-legge, che investe maggiormente gli aspetti di competenza della IX Commissione;

considerato in particolare che l'articolo 5 contiene norme atte ad adeguare i procedimenti per il rilascio delle licenze alle imprese ferroviarie all'insieme delle direttive comunitarie in materia di liberalizzazione del comparto;

valutata la necessità di consentire il rilascio di titoli autorizzatori da parte del Ministro dei trasporti e della navigazione ai soggetti in possesso dei requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 164, del 16 marzo 1999, adottato in adempimento di direttive comunitarie;

tenuto conto del fatto che il regime organizzatorio preesistente alla trasformazione degli enti pubblici in Spa determina la necessità, per quanto riguarda le Ferrovie dello Stato, di risolvere il contrasto tra lo speciale regime concessorio finora attuato ed il sistema regolamentato in sede comunitaria;

considerata la necessità delle Ferrovie dello Stato Spa di corrispondere, in termini organizzativi e societari, alle direttive del Governo del 1997 e del 1999;

valutato il fatto che le modifiche statutarie da parte delle Ferrovie dello Stato Spa sono correlate alla separazione societaria che comporta la modifica dell'oggetto sociale e del titolo che legittima l'attività di gestione dell'infrastruttura e quella di gestione dei servizi di trasporto;

rilevato che i processi di liberalizzazione delle Ferrovie dello Stato rientrano tra le iniziative di tipo strutturali capaci di produrre, se ben condotte ed accompagnate da adeguate politiche aziendali, effetti antinflazionistici indiretti;

auspicato un uniforme trattamento normativo e contrattuale dei lavoratori del settore, anche al fine di assicurare una reale concorrenza;

delibera di esprimere:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) che, con riferimento al trasporto ferroviario, sia configurata un'ipotesi di deroga esplicita, anziché di abrogazione, degli articoli 14 e 18 del decreto-legge n. 333 del 1992 « Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica »;

b) che, al fine di evitare l'immediato venir meno del titolo che legittima lo svolgimento dell'attività di trasporto ferroviario da parte delle Ferrovie dello Stato Spa, sia individuato un termine a partire dal quale non è applicabile alla società la disciplina degli articoli 14 e 18 del decreto-legge n. 333 del 1992;

c) che, al fine di definire regole uniformi per il mercato, siano rilasciati titoli autorizzativi che assicurino reali situazioni di parità, anche sotto il profilo della sicurezza, ivi comprese condizioni di reciprocità per gli operatori residenti nei paesi membri dell'Unione europea.

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

La X Commissione Attività produttive, commercio e turismo,

esaminato il disegno di legge AC n. 6897 di conversione del decreto-legge n. 70 del 2000 – recante disposizioni per il contenimento delle spinte inflazionistiche;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valutino le Commissioni di merito l'opportunità di chiarire esplicitamente:

se l'Osservatorio sui prezzi dei carburanti, di cui all'articolo 1, comma 1, sia identificabile con l'Osservatorio dei prezzi già istituito con decreto del ministro dell'industria 16 settembre 1992, oppure si tratti di un Osservatorio di nuova istituzione;

se al CIPE sia consentito un intervento diretto sul processo di formazione del prezzo dei carburanti;

se il credito di imposta per le imprese del settore peschereccio, di cui all'articolo 1, comma 2, non concorra alla determinazione del reddito imponibile, come già previsto in casi analoghi.

PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA)

La XIII Commissione Agricoltura,

esaminato il disegno di legge AC n. 6897, di conversione del decreto-legge n. 70 del 2000;

premesso che:

il provvedimento interviene positivamente a fini di contenimento delle spinte inflazionistiche derivanti dall'aumento dei prezzi in taluni settori;

appare in ogni caso condivisibile un intervento volto a ridurre il costo del gasolio utilizzato per l'attività di pesca, che è coerente con le linee di azione definite con il decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, e che tende ad aumentare la competitività internazionale della marineria italiana, riducendo il differenziale fra i costi che gravano su di essa e quelli sostenuti dalle altre marinerie europee;

il provvedimento persegue indirettamente altri importanti obiettivi, quali la salvaguardia dei livelli occupazionali nel settore della pesca e la tutela dell'utenza contro ogni ipotesi di comportamento vessatorio in campo assicurativo;

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

in materia di risparmio sui costi energetici anche il comparto agricolo attende ulteriori interventi positivi, in linea con le recenti disposizioni in materia di proroga del regime IVA agevolato previste dal decreto-legge n. 21 del 2000 e con le agevolazioni disposte dal provvedimento in esame per il settore della pesca.

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

La Commissione Politiche dell'Unione europea,

esaminato il disegno di legge AC n. 6897;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

all'articolo 5, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di chiarire se le disposizioni ivi contenute mirino a consentire il rilascio di autorizzazioni all'esercizio dell'attività di trasporto ferroviario ad imprese che, altrimenti, ne sarebbero escluse, e quindi ad ampliare la concorrenza nel settore, ovvero a sanare l'eventualità del venir meno del titolo che attualmente legittima lo svolgimento dell'attività del trasporto ferroviario da parte delle Ferrovie dello Stato S.p.a. in previsione della prossima separazione societaria.